



Sentenza. n. 119/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2026, la seguente la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37778** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad

istanza di:

XXX, nata a XXX (XXX) il XXX, (cod. XXX), rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Francesca Vinci che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo Pec: monicavinci@legalmail.it

contro:

l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 19 marzo 2026 l'Avv. Monica Francesca Vinci per la ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1.- Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024, la sig.ra **XXX**, in qualità di nipote maggiorenne inabile, ha chiamato in giudizio l'INPS chiedendo di dichiarare il suo diritto ad ottenere la reversibilità del trattamento pensionistico diretto in godimento al nonno materno sig. XXX, deceduto il XXX.

A sostegno del richiesto riconoscimento previdenziale la ricorrente ha rappresentato: (i) di aver regolarmente inoltrato, in data 29 ottobre 2020, la relativa domanda amministrativa all'INPS competente; (ii) di essere stata riconosciuta invalida “...*con TOTALE e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani...*” (cfr. verbale di visita del 21 aprile 2023 della “*Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità*”); (iii) di essere convivente e a totale carico del nonno in data antecedente al suo decesso; (iv) alla medesima data (XXX) di non possedere alcun reddito per il proprio sostentamento che, come documentato, era interamente effettuato dal defunto ascendente.

La ricorrente ha contestato, in particolare, la motivazione del diniego all'istanza di riconoscimento del suindicato trattamento pensionistico di reversibilità, formulato dall'INPS (con mail in data 26 settembre 2023), fondata sull'errato presupposto secondo cui, al caso di specie, si applichi quanto affermato dalla “...*Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999 che ha sancito la incostituzionalità dell'art. 38 del DPR n. 818 del 1957 nella parte in cui prevede, tra i soggetti equiparati ai figli anche i nipoti minori all'atto del decesso tra i soggetti equiparati...*”, con esclusione, quindi, dei nipoti maggiorenni inabili.

Ed invero, secondo parte attrice, l'Istituto previdenziale non avrebbe per nulla considerato che il medesimo Giudice delle leggi, con la successiva sentenza n. 88/2022, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani inabili al lavoro del *de cuius*, ha evidenziato che tale esclusione si profila illogica e ingiustamente discriminatoria “... *pur versando (costoro) in una condizione di bisogno e fragilità particolarmente accentuata...*”, tant'è

che ai minori è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori.

A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato documentazione attestante lo “stato di famiglia” del *de cuius* e la “certificazione sostitutiva (ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)” di entrambi i genitori (ancora viventi) con cui si dichiara che *“...la figlia XXX è sempre stata nel nucleo di famiglia del nonno e che la stessa era assistita e sostenuta dal nonno in quanto il/la sottoscritta non poteva assisterla né provvedere al suo sostentamento...”*.

2.- L’INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 17 ottobre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato ribadendo, per un verso che, nel caso di specie, difetterebbe il requisito della minore età della ricorrente alla data del decesso dell’ascendente, come affermato dalla Corte costituzionale e, per l’altro, che non risulterebbe provato né il requisito della vivenza a carico del dante causa (da intendersi quale *“...abituale mantenimento del nipote minore...”*, atteso che essendo in vita i genitori della XXX, su costei grava l’obbligo di dimostrare che *“...i nonni (...) contribuissero in modo preponderante...”* al suo mantenimento, né quello della *“...non autosufficienza economica...”* anch’esso necessario per provare la vivenza a carico.

Inoltre, l’Istituto convenuto ha contestato il requisito sanitario non essendo stata dimostrata l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del nonno dante causa.

Infine, ha eccepito, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente spettanti, dovendosi tenere conto, a tal fine, di quelli *“...relativi al periodo precedente il quinquennio antecedente la data ultima di messa in mora...”*.

3.- In data 27 ottobre 2025, la ricorrente ha depositato brevi note scritte contrastando l’assunto difensivo dell’INPS con specifico riferimento all’asserita mancanza di documentazione attestante sia la sussistenza del requisito sanitario che di quello reddituale.

4.- Venuto il giudizio in discussione all’udienza dell’11 novembre 2025 (dopo che alla precedente udienza del 28 ottobre 2025 era stato richiesto dal difensore della XXX un

rinvio per procedere alla regolarizzazione del deposito della procura alle liti), il difensore dell'INPS ha comunicato che erano stati avviati dall'Istituto i necessari adempimenti procedurali in relazione alla pretesa avanzata dalla ricorrente, motivo per cui si è disposta la fissazione dell'odierna udienza per il prosieguo della discussione.

5.- In data 5 febbraio 2026, l'INPS ha depositato il *“verbale di visita medica collegiale del 26 gennaio 2026”* effettuata, *medio tempore*, nei confronti della XXX, dal quale risulta che la ricorrente è stata dichiarata inabile ai sensi della legge n. 335/1995 *“...per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche per lavoro proficuo, art. 1 comma 41 legge 335/1995 e L. 274/1991 alla data della morte del dante causa 25/03/2019...”*.

Tuttavia, l'Istituto convenuto ha concluso per il rigetto del ricorso, sul rilievo che, dagli accertamenti compiuti d'ufficio dall'Istituto (cfr. Circolare n. 185/2015), non sussisterebbe, nel caso di specie, il requisito della *“vivenza a carico”* in quanto il *“...Sig. XXX, padre della ricorrente, all'epoca del decesso del de cuius era titolare di Assegno Sociale, come da cedolino del mese di XXX del XXX, che pure si deposita...”*.

6.- In data 18 marzo 2026, il difensore della XXX ha trasmesso una *“memoria difensiva”* con cui ha ribadito, tra l'altro, la sussistenza della condizione di *“vivenza a carico”* della XXX nei confronti del nonno sino alla data del suo decesso, come sarebbe, anche, comprovato dalla copia del *“libretto postale”* - su cui veniva accreditata la pensione in godimento a costui (incartato al fascicolo processuale) - che risulta cointestato anche all'odierna ricorrente.

Infine, l'avv. Vinci ha richiamato tutta la documentazione reddituale versata in atti e già nota all'INPS in quanto allegata all'originaria domanda di reversibilità (del 29 ottobre 2020), nonché, ha evidenziato che il reddito percepito nel 2019 dal padre (vivente) della XXX derivava dalla pensione sociale minima (cat. AS Assegno Sociale) il cui importo - non raggiungendo nemmeno i 700,00 euro mensili - non era certamente sufficiente al mantenimento di se stesso e della figlia gravemente inabile.

7.- All'odierna udienza, il difensore della ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso rimettendosi agli scritti difensivi; l'avv. De Leonardis, per l'INPS, si è riportata alla

memoria di costituzione insistendo per il rigetto del ricorso.

8.- Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

1.- Oggetto di controversia è il diritto della sig.ra XXX, nella qualità di maggiorenne inabile, superstite discendente in linea retta, alla liquidazione in suo favore della pensione diretta già goduta dal nonno materno XXX (deceduto il XXX), il quale si era fatto carico (da tempo) del suo mantenimento e cura, in considerazione dell'impossibilità economica dei suoi genitori di provvedervi (come da allegate autodichiarazioni rese ai sensi di legge e certificazione reddituale depositata agli atti).

2- Ai fini di una migliore comprensione del caso che ne occupa, si rende necessario, ad avviso del giudicante, un sintetico inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

2.1- Nella specie trova applicazione la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria che è stata estesa, dall'art. 1, comma 41, della L. 8 agosto 1995, n. 335, a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime, compreso anche il regime delle pensioni pubbliche.

L'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 prevede che *"...nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui (...), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi..."*.

L'articolo 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, dispone che *"...per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro*

coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge... ”.

2.2- Con sentenza n. 180 del 12-20 maggio 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 38 “...nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti... ”; la Corte ha, tra l'altro, osservato che “...la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione delle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (v. le sentenze n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987). Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare”.

Sempre sulla scia dell'ampliamento della tutela dei beneficiari del trattamento di reversibilità, quali individuati dall'art. 38 cit., si è di recente, nuovamente, espressa Corte costituzionale con la sent. n. 88/2022 che ha statuito: “...nel quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenni, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..

Se, infatti, per quanto si è dianzi chiarito, il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenni, come presupposto per l'accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione di meritevolezza, collegata al fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e modulare nelle diverse situazioni in modo coerente con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (sentenza n. 174 del 2016), non può non riguardare anche il legame familiare tra l'ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo.

È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione. Ulteriore profilo, codesto, di irragionevolezza della disposizione in esame... ”.

Alla luce di quanto su considerato la Corte costituzionale ha dichiarato “...l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati... ”.

3.- Alla luce della surriferita evoluzione giurisprudenziale deve, preliminarmente, ritenersi ingiustificato il rigetto della domanda amministrativa formulata dalla ricorrente in data 29 ottobre 2020, atteso che l’INPS (con mail del 26 settembre 2023) aveva ritenuto insussistente in capo alla stessa il requisito soggettivo richiesto dalla legge nella soggetta materia, in quanto nipote maggiorenne (e non, invece, minorenni del nonno *de cuius*).

Nel corso del presente giudizio, l’INPS pur avendo espletato la visita medica della XXX presso la competente “Commissione Medica di Verifica” (fino a quel momento mai eseguita) conclusasi con il giudizio di “...assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche per lavoro proficuo, art. 1 comma 41 legge 335/1995 e L. 274/1991 alla data della morte del dante causa 25/03/2019...”, ha, in ogni caso, contrastato (per la prima volta nel corso del presente giudizio) la domanda attorea sul rilievo dell’insussistenza dell’altro requisito di legge (oltre a quello sanitario, già positivamente accertato) vale a dire, la “vivenza a carico del de cuius”.

4.- Sul punto specifico, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di esprimersi

in modo univoco ed esauriente ritenendo che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 180/1999, i nipoti minori - a cui, come detto, sono stati equiparati i nipoti maggiorenni inabili (cfr. Corte cost., sent. n. 88/2022 cit.) - e viventi a carico degli ascendenti assicurati sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti e, la sussistenza del requisito della vivenza a carico “...*si considera dimostrata quando l'ascendente provveda al loro mantenimento abituale al posto dei genitori che non hanno i mezzi per provvedervi; la condizione di non autosufficienza economica del minore superstite deve essere accertata con riferimento alle sue esigenze di carattere alimentare, alle sue fonti di reddito ed ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari...*”(cfr. Corte dei conti, sez. giurisd. Sicilia, sent. n. 722 del 24/11/2017).

Va evidenziato, tuttavia, che la disciplina del requisito della vivenza a carico del minore (o maggiorenne inabile) con l'ascendente non è stata oggetto di specifico intervento normativo, ma è regolamentata dalla circolare INPS n. 185/2015 (che, a sua volta, sul punto specifico, riprende le disposizioni recate dalle precedenti circolari n. 213 del 18 dicembre 2000 e n. 132 del 7 dicembre 2007) espressamente richiamata nella successiva circolare INPS n. 64 del 7 maggio 2024 (intitolata: “*Riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti. Sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio - 5 aprile 2022, n. 88*”), secondo cui la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata “...*l'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito...*”.

5.- Delineato il vigente quadro normativo, nonché il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e contabile, si rende necessario verificare, ai fini del decidere, se nella fattispecie all'esame ricorrano i suindicati requisiti, alla luce della documentazione incartata al fascicolo processuale.

6.- Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.

Non sussistono, invero, dubbi circa la concreta e comprovata impossibilità, in capo ad

entrambi i genitori della sig.ra XXX, di poter provvedere al suo sostentamento materiale ed alle cure di cui abbisogna(va), stante l'accertato stato di grave inabilità fisica e mentale in cui versa sin da epoca antecedente alla morte del nonno dante causa (avvenuta nel 2019), e considerato che la rata (lorda) dell'assegno sociale percepita dal padre XXX - come da "cedolino INPS" prodotto dall'Istituto convenuto con nota in data 5 febbraio 2026 - riferita al mese di marzo 2019 risultava essere di appena 649,45 euro, né altri redditi sono percepiti dai genitori della ricorrente.

Ad acclarare lo *status* di inabile "vivente a carico" del nonno dante causa, oltre all'insussistenza di alcun reddito *ante* 2019 in capo alla XXX (cfr. certificazione della situazione reddituale allegato al ricorso) - e, quindi, la ricorrenza, all'evidenza, di una situazione di "non autosufficienza economica" (cfr. Circolare INPS n. 195 del 4 novembre 1999) - si pone, anche, la circostanza (comprovata in atti) che la ricorrente: (i) fosse inserita nello "stato di famiglia" del nonno XXX alla data del suo decesso; (ii) risultasse cointestataria sin dal 2016, unitamente al nonno, del "libretto di risparmio postale", dove erano accreditati i ratei della pensione diretta in godimento a costui.

Anche su tale specifico punto, si rivela, quindi, del tutto destituito di fondamento quanto contestato dall'Istituto previdenziale sulla "*...effettiva sussistenza del requisito della vivenza a carico...*" (cfr. pag. 2 della "Nota di deposito del 5 febbraio 2026).

In considerazione di quanto suesposto, nonché sulla scorta della documentazione probatoria agli atti - tra l'altro, non contestata dall'INPS - deve ritenersi che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto della ricorrente XXX, maggiorenne totalmente inabile, ad ottenere la pensione di reversibilità del nonno materno XXX (titolare del trattamento di quiescenza diretto), a decorrere dal suo decesso (avvenuto in data XXX), trovandosi costei nelle previste condizioni di "non autosufficienza economica" e di "mantenimento abituale" da parte del dante causa (e, quindi, a totale suo carico), stante l'impossibilità dei genitori di far fronte al suo effettivo sostentamento e cura.

7.- Si rivela, infine, non meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale evocata, in subordine, dall'INPS con riferimento "*...ai ratei relativi al*

periodo precedente il quinquennio antecedente la data di ultima messa in mora... ”.

Al riguardo, è sufficiente evidenziare che dopo l’iniziale domanda della XXX per l’ottenimento del trattamento di reversibilità *de quo*, trasmessa all’INPS il 29 ottobre 2020, l’Istituto previdenziale ha inviato alla ricorrente, in data 26 settembre 2023, una *mail* con cui si comunicava il rigetto dell’istanza e che, in ogni caso, il presente ricorso giurisdizionale è stato depositato presso la Segreteria della Sezione in data 10 dicembre 2024.

Deve ritenersi, pertanto, tempestivamente interrotto il termine della prescrizione quinquennale decorrente dalla domanda amministrativa (datata 29 ottobre 2020).

8.- Conclusivamente, in accoglimento del ricorso va dichiarato il diritto della sig.ra XXX ad ottenere, nella qualità di nipote maggiorenne inabile del defunto XXX, la reversibilità del trattamento pensionistico diretto di cui questi era titolare diretto a decorrere dal giorno successivo al suo decesso (avvenuto il XXX).

9.- Sugli arretrati spettanti vanno corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

10.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con distrazione a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara il diritto della sig.ra XXX ad ottenere, nella qualità di nipote del defunto XXX (nato a XXX il XXX e deceduto il XXX), la reversibilità del trattamento pensionistico diretto di cui questi era titolare, a decorrere dal giorno successivo al suo decesso;
- dichiara il diritto a percepire gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo, di interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
- condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite ed onorari di difesa nei confronti della

ricorrente che si liquidano nell'importo di €. 600,00, oltre oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza pubblica del 19 marzo 2026.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 27.05.2026

Il Funzionario

F. to Dott.ssa Anna Rossano

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 27.05.2026

Il Funzionario

F. to Dott.ssa Anna Rossano